



# COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

Provincia di Siena

## **IL DIFENSORE CIVICO**

### **Art. 1 – Istituzione**

- 1 – Il Comune di Colle di Val d'Elsa istituisce il Difensore Civico ai sensi dell'art. 8 della Legge 8.6.1990, n. 142 e secondo la disciplina e le modalità del Capo IV dello Statuto Comunale.
- 2 – Il Difensore Civico esercita incarico di pubblico servizio nell'interesse dei cittadini.

### **Art. 2 – Sede e durata**

- 1 – Il Difensore Civico dura in carica sino all'elezione del Consiglio Comunale successivo a quello che lo ha eletto.
- 2 – Il Difensore Civico può essere rieletto una sola volta.
- 3 – Il Difensore Civico ha sede presso locali idonei e facilmente accessibili al pubblico messaggi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

### **Art. 3 – Funzioni**

- 1 – Il Difensore Civico è promotore di giustizia sostanziale e formale nonché di equità.
- 2 – Il Difensore Civico svolge nel rispetto delle Leggi, dello Statuto e del presente Regolamento, in pieno spirito di autonomia, ogni iniziativa mirante alla legalità, trasparenza, imparzialità, buon andamento, celerità, economicità, efficienza ed efficacia della Pubblica Amministrazione.
- 3 – Il Difensore Civico provvede alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi diffusi.
- 4 – Il Difensore Civico si attiva, ad istanza degli interessati o di propria iniziativa, per eliminare irregolarità, negligenze, disfunzioni, ritardi, inefficienze, omissioni, illegittimità nell'azione e negli atti dell'Amministrazione Comunale, degli Enti dipendenti, delle Società a partecipazione comunale e di concessionari di pubblici servizi.
- 5 – Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate ed entro dieci giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, almeno un quarto dei Consiglieri Comunali. Sono sottoponibili al controllo di legittimità del Difensore Civico le deliberazioni concernenti:

a) appalti ed affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

b) assunzioni del personale, dotazioni organiche e relative variazioni.

6 – Il Difensore Civico in nessun caso è soggetto a dipendenza gerarchica o funzionale di Organismi comunali.

#### **Art. 4 – Requisiti, incompatibilità ed ineleggibilità**

1 – Possono essere candidati quali Difensore Civico i cittadini che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, esperienza e competenza previsti dallo Statuto Comunale e dal presente Regolamento. In particolare il candidato dovrà:

a) avere la residenza nella Provincia di Siena;

b) essere in possesso di diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio od equipollenti;

c) avere un'età compresa tra 25 e 70 anni.

2 – Non possono essere eletti Difensore Civico:

a) il Sindaco, gli assessori ed i Revisori dei Conti in carica del Comune di Colle di Val d'Elsa o coloro che abbiano ricoperto tale carica nel precedente mandato amministrativo;

b) coloro che ricoprano una carica elettiva pubblica (parlamentari nazionali ed europei, consiglieri regionali, provinciali e comunali, membri di consorzi tra Comuni, membri di Comunità Montane) o siano stati candidati nella tornata elettorale che ha eletto il Consiglio Comunale in carica;

c) i dipendenti comunali;

d) gli amministratori, i Revisori dei Conti ed i dipendenti di istituzioni, aziende, consorzi ed enti dipendenti dal Comune o ai quali il Comune partecipa o che ricevano dal Comune stesso contributi o sovvenzioni;

e) gli amministratori e i garanti dell'Azienda Sanitaria Locale;

f) chi è coniuge o abbia rapporti di parentela o di affinità fino al quarto grado con amministratori, direttore generale, segretario comunale, dirigenti o dipendenti del Comune;

g) i membri del Comitato Regionale di Controllo, i ministri del culto e coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nell'anno precedente alla nomina incarichi direttivi ed esecutivi nei partiti politici;

h) coloro che nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale intrattengano rapporti economici o professionali non occasionali con l'Amministrazione Comunale;

i) chi ha riportato condanne penali ed è stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

j) chi è stato destituito dal pubblico impiego;

k) chi è stato revocato da precedente incarico conferito dal Comune di Colle di Val d'Elsa o da altro Ente Pubblico.

3 – E' altresì incompatibile con la carica di Difensore Civico qualsiasi altra attività, impiego o incarico che, in concreto, determini conflitto di interessi con la funzione.

### **Art. 5 – Candidature e nomina**

1 – Nel rispetto del presente Regolamento il Sindaco pubblicizza un avviso pubblico per la presentazione delle candidature alla carica di Difensore Civico.

2 – L'avviso deve contenere l'indicazione:

a) delle funzioni, della durata della carica e delle indennità di carica;

b) dei requisiti e delle cause ostative;

c) del termine, delle modalità e delle forme per la presentazione delle candidature.

3 – La domanda per la candidatura, presentata secondo l'avviso, deve essere corredata di:

a) curriculum da cui risultino i dati anagrafici, il possesso dei requisiti, delle caratteristiche e dei titoli comprovanti la professionalità, la competenza e l'idoneità a ricoprire la carica;

b) dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità;

c) l'impegno a non candidarsi alle elezioni amministrative provinciali e comunali successive alla nomina, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla presentazione delle dimissioni;

d) dichiarazione di accettazione delle modalità previste dal presente regolamento;

e) altri eventuali documenti previsti dall'avviso.

4 – Le candidature, previa disponibilità dei cittadini interessati, possono essere presentate anche da associazioni o gruppi di cittadini.

5 – Entro quindici giorni dal termine previsto per la presentazione delle candidature, la 1° Commissione Consiliare permanente provvede:

a) all'esame delle domande pervenute;

b) all'effettuazione di eventuali audizioni;

c) alla richiesta e all'analisi, se necessario, di ulteriore documentazione;

d) all'indicazione del nominativo o dei nominativi da sottoporre al voto del Consiglio Comunale.

6 – Le domande ed i curriculum dei prescelti sono affissi all'Albo Pretorio per dieci giorni, per consentirne ai cittadini la visione e l'eventuale inoltro di osservazioni.

7 – Decorso tale termine, la 1° Commissione Consiliare Permanente si riunisce per analizzare le eventuali osservazioni presentate e per formulare la proposta definitiva da sottoporre al voto del Consiglio Comunale nella prima seduta utile successiva.

8 – L'elezione del Difensore Civico avverrà in forma palese e sarà eletto il candidato che otterrà la maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri.

9 – Entro quindici giorni dall'esecutività dell'atto di nomina, il Sindaco ne darà comunicazione all'interessato il quale dovrà dichiarare l'accettazione dell'incarico conferitogli al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva.

10 – Dal momento della dichiarazione di accettazione, il Difensore Civico assume la pienezza dei suoi poteri.

#### **Art. 6 – Dimissioni e cessazione**

1 – In caso di dimissioni, formalmente presentate al Presidente del Consiglio Comunale, il Difensore Civico resta in carica sino all'insediamento del successore, che deve avvenire, comunque, entro quattro mesi dalle dimissioni.

2 – Il Consiglio Comunale, subito dopo aver preso atto delle dimissioni del Difensore Civico, decide se procedere alla sua sostituzione attingendo alle candidature già in suo possesso o se attivare la procedura di nomina ordinaria.

3 – Analogamente si procederà in altri casi di cessazione della carica o di impedimento permanente all'esercizio delle funzioni.

#### **Art. 7 – Decadenza e revoca**

1 – Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso in cui sopravvenga una delle condizioni che ne osterebbe la nomina.

2 – Il Difensore Civico è revocato dal suo incarico per violazioni della Legge, dello Statuto e dei Regolamenti Comunali, per *gravi* inadempienze dei doveri d'ufficio sulla base di una mozione motivata presentata al Presidente del Consiglio Comunale e firmata da almeno un quinto dei Consiglieri.

3 - Ai fini istruttori del procedimento di revoca del Difensore Civico, il Consiglio Comunale potrà avvalersi anche delle segnalazioni scritte di gravi irregolarità presentate dai cittadini interessati o dalla struttura dirigenziale del Comune al Presidente del Consiglio e da quest' ultimo accertate, sentito lo stesso Difensore Civico.

4 – Sia la decadenza che la revoca del Difensore Civico devono essere pronunciate dal Consiglio Comunale con motivata deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

5 – Il Consiglio Comunale, in caso di decadenza o revoca del Difensore Civico prima del termine naturale dell'incarico, provvede alla surroga come per i casi di dimissioni o impedimento.

### **Art. 8 – Richiesta di intervento e limitazioni**

1 – Il Difensore Civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di tutti i cittadini che gli si rivolgono. In particolare il suo intervento può essere richiesto:

- a) da coloro che risiedono o dimorano abitualmente nel territorio comunale;
- b) da coloro che abbiano un rapporto qualificato non saltuario ed occasionale, con il territorio comunale per ragioni di lavoro o di studio;
- c) da coloro che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alle lettere a) e b), hanno proprietà immobiliari nel territorio comunale;
- d) dalle imprese che hanno la sede sociale o una filiale nel territorio comunale;
- e) dalle associazioni di volontariato che hanno la sede sociale nel territorio comunale o che vi svolgano in maniera non occasionale la loro attività.

2 – Non possono ricorrere al Difensore Civico:

- a) il Sindaco, gli assessori ed i Revisori dei Conti in carica per questioni attinenti il loro mandato amministrativo;
- b) i Consiglieri Comunali per questioni attinenti il loro mandato elettivo, fatto salvo il caso di cui al comma 5 dell' art. 3 del presente Regolamento;
- c) le pubbliche amministrazioni;
- d) il Direttore Generale, il Segretario Generale, i Dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione Comunale per far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro nei confronti dell'Amministrazione stessa.

### **Art. 9 – Facoltà e prerogative**

1 – Il difensore Civico, nell'esercizio del suo mandato esercita tutte le facoltà del diritto di accesso previsto per i Consiglieri Comunali. In particolare egli può:

- a) consultare gli atti in possesso dell'Amministrazione Comunale, delle aziende, consorzi ed enti a cui il Comune partecipa, nonché dei concessionari di pubblici servizi;
- b) convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti ed informazioni, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio. Detta documentazione deve essergli fornita dal responsabile del procedimento con la massima completezza, esattezza e celerità.

2 – Il Difensore Civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato, per iscritto, al cittadino che ha richiesto il suo intervento. Entro il medesimo termine segnala agli organi comunali competenti le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

3 – Il Difensore Civico può segnalare alla Magistratura o all'autorità di Pubblica Sicurezza competente, in qualsiasi tempo, le illegittimità riscontrate nell'esercizio del proprio mandato.

4 – Il Difensore Civico può esperire tentativi di conciliazione su richiesta scritta dell'istante. L'Amministrazione comunale è tenuta a convocare l'istante, con la presenza del Difensore Civico, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di conciliazione.

5 – Il Difensore Civico può invitare l'organo comunale competente ad adottare gli atti amministrativi che ritiene opportuni, concordandone eventualmente tempi e contenuti.

6 – Tutte le volte che ne ravvisi la necessità, il Difensore Civico può segnalare singoli casi o questioni di particolare gravità al Sindaco ed al Presidente del Consiglio, richiedendo che siano discussi in Consiglio Comunale. Se la richiesta viene accolta, la discussione di questi casi deve avvenire entro trenta giorni.

7 – Nei casi previsti al comma 5° dell'art. 3 del presente Regolamento, se il Difensore Civico ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione al Sindaco ed al Presidente del Consiglio entro quindici giorni dalla richiesta d'intervento, invitandoli ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'Ente non ritiene di modificare la deliberazione, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.

8 – Il Difensore Civico può denunciare al Sindaco, al Presidente del Consiglio, al Direttore Generale ed al Segretario Generale le inefficienze degli uffici e chiedere l'adozione di opportuni provvedimenti nei confronti dei responsabili nei casi in cui:

- a) gli venga impedito, differito o ritardato senza giustificato motivo l'accesso alle notizie, agli atti ed alle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo;
- b) non vi sia disponibilità all'esame congiunto della pratica o del procedimento nei termini fissati dal Difensore Civico;
- c) non venga rispettato indebitamente il termine massimo per il compimento del procedimento;
- d) nella formazione di un atto o del provvedimento, non si tenga conto, senza adeguate motivazioni, delle osservazioni formulate dal Difensore Civico.

Il Sindaco comunica al Difensore Civico le decisioni adottate entro trenta giorni dalla denuncia.

9 – Il Difensore Civico, quale garante dell'imparzialità e del regolare andamento delle attività della pubblica amministrazione, può partecipare senza diritto di voto e di intervento alle sedute pubbliche

delle commissioni concorsuali, alle aste pubbliche, alle licitazioni private ed agli appalti concorsi. A tal fine deve essere informato della data delle riunioni.

10 – Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio anche dopo la cessazione dalla carica.

#### **Art. 10 – Modalità d'intervento**

1 – Il Difensore Civico istruisce l'istanza a lui presentata.

2 – L'istruttoria preliminare deve compiersi entro quindici giorni, con una valutazione di fondatezza o di infondatezza dell'istanza. In entrambi i casi il Difensore Civico dà comunicazione all'istante, motivando adeguatamente l'infondatezza e la conseguente archiviazione dell'istanza.

3 – In caso di fondatezza e qualora ne ravvisi l'opportunità, il Difensore Civico informa il dirigente competente e il responsabile del procedimento, al fine di esaminare congiuntamente la pratica o il procedimento amministrativo oggetto del suo intervento.

4 – L'esame congiunto della pratica dovrà servire a:

- a) in primo luogo accertare i fatti;
- b) motivarne adeguatamente la giustezza e la conseguente non modificabilità;
- c) ricercare i correttivi da adottare o da proporre per l'adozione all'organo comunale competente.

5 – Nel compimento degli atti e nell'adozione dei provvedimenti amministrativi si deve tenere conto delle osservazioni del Difensore Civico.

#### **Art. 11 – Rapporti con gli organi comunali**

1 – Il Difensore Civico presenta entro il mese di Marzo di ogni anno una relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente.

2 – La relazione dovrà essere affissa all'Albo Pretorio.

3 – La relazione annuale del Difensore Civico dovrà contenere:

- a) l'illustrazione dei casi seguiti;
- b) il dettaglio delle disfunzioni, ritardi, omissioni e illegittimità riscontrate;
- c) suggerimenti, proposte o iniziative volte alla loro eliminazione;
- d) eventuali suggerimenti per migliorare la funzionalità amministrativa dell'ente e l'efficienza dei servizi;
- e) indicazioni utili a garantire l'imparzialità delle decisioni assunte dall'ente.

4 – Il Presidente del Consiglio trasmetterà copia della relazione al Sindaco, agli Assessori, ai Capigruppo, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Direttore Generale, al Segretario Generale ed a tutti i dirigenti del Comune, oltre a chi ne faccia motivata richiesta.

5 – La relazione viene discussa dal Consiglio Comunale in una seduta da tenersi entro il mese di aprile di ogni anno e con la partecipazione del Difensore Civico.

6 – Nei casi di particolare importanza ed urgenza, il Difensore Civico può inviare apposite memorie al Presidente del Consiglio ed al Sindaco segnalando i provvedimenti ritenuti opportuni. Qualora la segnalazione fosse accompagnata dalla richiesta di discussione in Consiglio Comunale si procederà come previsto al comma 5° dell'art. 9 del presente Regolamento, fatti salvi i casi ritenuti inopportuni dal Sindaco. La valutazione di inopportunità deve essere motivata per iscritto dal Sindaco e comunicata al Difensore Civico ed al Presidente del Consiglio entro quindici giorni dal ricevimento della memoria.

7 – Il Difensore Civico può essere convocato per una audizione dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio Comunale, dalle Commissioni Consiliari Permanenti e Speciali d' Inchiesta.

### **Art. 12 – Ufficio del Difensore Civico**

1 – L'Amministrazione Comunale, oltre ai locali, assicura al Difensore Civico le attrezzature ed i servizi necessari all'espletamento del suo incarico. Alla loro determinazione ed alla dotazione del personale di supporto all'ufficio provvede la Giunta Comunale sentito il Difensore Civico.

2 – Il Difensore Civico è a disposizione dei cittadini per almeno dieci ore settimanali.

3 – Egli stabilisce l'orario di accesso al pubblico in maniera da assicurare la massima compatibilità con gli orari di lavoro dei cittadini.

4 – L'Ufficio del Difensore Civico collabora con l'interessato all'individuazione dell'oggetto e dell'organo o dell'Unità Operativa del Comune e dei soggetti dallo stesso dipendenti, nei confronti dei quali è richiesto l'intervento. Eventualmente richiede all'interessato i chiarimenti e la documentazione integrativa che ritiene necessaria.

5 – Qualora l'intervento richiesto esulasse dalle sue competenze, il Difensore Civico si adopera per fornire le informazioni e gli orientamenti utili alla soluzione della richiesta avanzata dal cittadino.

6 – Il Difensore Civico provvede alla ricerca di leggi, giurisprudenza e dottrina, redigendo, quando sia necessario, relazioni in merito all'approfondimento effettuato.

7 – L'Ufficio del Difensore Civico cura l'archiviazione e la conservazione delle pratiche esaminate.

8 – Al Difensore Civico spetta:

- a) un'indennità di funzione fissata annualmente dal Consiglio Comunale;
- b) il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione nella misura e con le modalità previste dalle norme vigenti per i membri della Giunta Comunale;
- c) il rimborso delle spese per accertamenti e verifiche necessarie per l'attività del suo Ufficio.



### **Art. 13 – Disposizioni finali**

1 – Qualora il Consiglio Comunale scegliesse un Difensore Civico in forma di convenzione con altri Comuni o con la Provincia di Siena, il presente regolamento deve intendersi solo quale riferimento all'attività del Difensore Civico, in quanto superato dalla convenzione stipulata con gli altri Enti.

2 – Ulteriori modalità per l'organizzazione ed il funzionamento del Difensore Civico sono stabilite dal Consiglio Comunale.

C/m/Dif\_Civico